



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 6 luglio 2020

Ordinanza n. 3/2020/39

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: P.A. " attività di vendita in forma itinerante. Ordinanza di sospensione dell'attività di vendita.

LA DIRIGENTE

premesso che il sig. PALUMBO ANTONIO è titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Napoli (NA), via Rione Guanella IS.58, P.IVA 04676241211;

premesso altresì che il medesimo è titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) n. 5066 rilasciata dal Comune di Napoli in data 2 settembre 2009;

richiamati:

- l'art. 58, comma 2, della legge provinciale in materia di commercio 30 luglio 2010 n. 17, il quale sancisce che per il commercio al dettaglio, nei casi di particolare gravità o di recidiva si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni;

- l'art. 16, comma 1, del Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, il quale dispone che per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno e le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno cinquecento metri;

- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 13/2020 di data 17 aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19" relativa a vari provvedimenti in materia di commercio su area pubblica, fra i quali anche il divieto di commercio su suolo pubblico in forma itinerante;

visti i verbali di contestazione trasmessi dal Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone di seguito riportati:

- n. 179/57900973/E dd. 18 maggio 2019
- n. 179/57900974/E dd. 10 giugno 2019
- n. 179/57900978/E dd. 02 marzo 2020
- n. 179/579000979/E dd. 03 giugno 2020

nei quali si contestava l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante su area pubblica, in violazione del divieto di sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno di cui all'articolo 16, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg;

visto il verbale

- n. 17900181/E dd. 11 maggio 2020 con il quale veniva contestata la violazione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 13/2020 che prevedeva il divieto di esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante, divieto imposto per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

preso atto della recidiva, poiché la stessa violazione è stata commessa più di due volte in un anno;



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



considerato che con nota trasmessa dal Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone in data 4 giugno 2020 *sub* prot. nr. 117962, si chiede allo scrivente Servizio di valutare la possibilità di sospendere l'attività di vendita al dettaglio nei confronti della ditta sopra identificata e si comunica che il titolare non ha provveduto al pagamento in misura ridotta entro i termini di legge delle sanzioni contestate e notificate fino a marzo 2020 ;

atteso altresì che, già con proprio provvedimento n. 5/2019/39 del 16 aprile 2019, si ordinava al sig. Palumbo la sospensione dell'attività di vendita al dettaglio sul suolo pubblico di competenza del Comune di Trento per il periodo di 20 giorni, contestando le medesime violazioni di cui al presente atto;

valutata conseguentemente l'opportunità di procedere alla sospensione dell'attività di vendita per il periodo massimo concesso dalla normativa, in ragione di una valutazione complessiva circa la gravità del comportamento tenuto e l'inottemperanza dimostrata nei confronti della normativa di settore e dei molteplici accertamenti effettuati dalla Polizia Locale;

visto l'art. 15, comma 1, del DPP 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, nella parte in cui stabilisce che nei casi previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge provinciale, la sospensione dell'attività relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta da parte del comune che ha adottato i provvedimenti sanzionatori ed è efficace limitatamente al territorio del comune medesimo;

visto il decreto sindacale n. 76/2016/05 di data 19 dicembre 2016 prot. 278999, di conferimento della responsabilità dirigenziale per il Servizio Sviluppo economico, studi e statistica;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16 dicembre 2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 16 dicembre 2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e successive variazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 23 dicembre 2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

o r d i n a

al sig. PALUMBO ANTONIO, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Napoli (NA), Rione Guanella IS.58, P.IVA 04676241211, la **sospensione** dell'attività di vendita al dettaglio sul suolo pubblico di competenza del Comune di Trento per il periodo di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

a v v e r t e

che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81;

la continuazione dell'attività di vendita nel territorio comunale durante il periodo della sospensione costituisce esercizio di attività di vendita non autorizzata ai sensi dell'articolo 53,



comma 1, della legge provinciale ed è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 9.000,00, oltre che con l'immediata confisca delle attrezzature di vendita e della merce;

l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Informa altresì

che contro il presente provvedimento è ammesso:

- entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, nei termini e nei modi previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;
- entro 120 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e s.m.i.;

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e statistica dott. Sabrina Redolfi.

La Dirigente
dott. Sabrina Redolfi

LT/lt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
 - PALUMBO ANTONIO
- VIA ANTONIO LABRIOLA N. 89 IS. 54 - NAPOLI NA